



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO
REGISTRO COMUNALE VOLONTARI
CIVICI CONCERNENTE LE MODALITÀ
DI RAPPORTO TRA
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
MONTEFALCO E LE PERSONE CHE
INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ
INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 29/11/2024

Sommario

Art. 1 - Finalità del Regolamento	3
Art. 2 - Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico.....	3
Art. 3 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 4 - Ambito di intervento.....	4
Art. 5 - Istituzione del Registro Comunale dei Volontari Civici	4
Art. 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici	4
Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Comunale.....	5
Art. 8 –Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico	6
Art. 9 - Espletamento del servizio	6
Art. 10 – Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione.....	6
Art. 11 – Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dal Registro Comunale dei Volontari Civici.....	7
Art. 12 - Rapporto con le Associazioni di volontariato.....	7
Art. 13 – Certificazione delle esperienze e altre utilità.....	8
Art. 14 – Uso delle attrezzature.....	8
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali.....	8

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Tale regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di MONTEFALCO.
2. L'Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di strumento e ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente Regolamento poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.
3. L'ente si propone di promuovere forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi pianificati per favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del Volontariato al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo, per mezzo di associazioni legate al territorio, dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti al Registro Comunale dei Volontari Civici.

Art. 2 - Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.
2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari.
3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Art. 3 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di MONTEFALCO istituisce il Registro Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, anche attraverso l'utilizzo, per mezzo di associazioni legate al territorio, dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti al Registro Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'attività di volontariato di cui al precedente punto 1 (attività di seguito definita "Volontariato Civico") e norma tutto quanto concerne il Registro Comunale dei Volontari Civici mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme. Il cittadino, dopo aver presentato richiesta

scritta di inserimento nel RCVC ed esser stato ufficialmente registrato, può iniziare il proprio impegno sociale.

3. La gestione del Registro dei Volontari Civici spetta all'assessore con delega ai servizi sociali o suo delegato, in collaborazione con il personale assegnato sull'area amministrativa.

Art. 4 - Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario sono le seguenti:
 - a. finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione
 - b. finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del decoro urbano e supporto alla viabilità;
 - c. finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e religioso, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente. Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, storico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.
2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

Art. 5 - Istituzione del Registro Comunale dei Volontari Civici

1. E' istituito presso il Comune il Registro Comunale dei Volontari Civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
2. Il registro dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo pretorio on-line sul portale del Comune di MONTEFALCO e la tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidati all'assessore delegato in collaborazione con il personale assegnato all'area amministrativa.

Art. 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 80 anni;
 - b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico autocertificata;

- c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - d. per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
 3. Nella scelta dei servizi da assegnare ai volontari non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Comunale

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto al Registro Comunale dei Volontari Civici (RCVC).
2. Al Registro Comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento e abbiano presentato regolare domanda.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli Uffici Comunali (Area Amministrativa) e sul sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. Tutto quanto richiesto nell'apposito modulo;
 - b. l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c. l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;
 - d. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - e. l'accettazione del presente regolamento.
5. Le persone al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 o solo per una o più di esse.
6. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
7. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
8. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'amministrazione comunale, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione al registro ovvero al diniego motivato qualora si ravvisi la carenza dei requisiti previsti dall'art. 6, o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 8 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. Verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di Volontariato Civico, l'amministrazione consulta il Registro Comunale dei Volontari Civici e sceglie, in base ai requisiti soggettivi e tra gli iscritti non attivi, gli iscritti potenzialmente adatti all'attività in questione.
2. I Volontari Civici, preselezionati come descritto al precedente punto 1, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio con l'amministrazione comunale; il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.

Art. 9 - Espletamento del servizio

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio; nella comunicazione devono essere chiaramente esposti il giorno e l'ora di inizio dell'attività, la durata, il luogo di svolgimento del servizio, il nome e il recapito telefonico d'ufficio del referente per il servizio affidato.
2. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte di tutti.
3. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative, del "segreto d'ufficio" e delle disposizioni del Codice di Comportamento del Comune di Montefalco.
4. L'assessore delegato o il responsabile comunale, referenti per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, hanno il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.
5. L'assessore delegato o il responsabile comunale, valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civico documenti o ambiti amministrativi cui il Volontario Civico non può accedere.

Art. 10 – Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

1. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
2. L'amministrazione per contro si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici.
3. Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono

vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale e nei confronti delle associazioni in cui sono eventualmente inseriti, alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

4. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella dotazione organica del Comune.
5. L'Amministrazione Comunale è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. L'Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa del Volontario senza oneri per lo stesso, ed è comunque esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai Volontari.

Art. 11 – Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dal Registro Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a. dall'attività del Volontario Civico possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - b. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c. siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - d. l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
2. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere a-c, del presente articolo, viene cancellato dal registro.
3. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con l'eventuale associazione di riferimento, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario Civico, può prolungare la collaborazione con il medesimo Volontario Civico, se lo stesso è disponibile.
4. Almeno ogni 3 (tre) anni, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione del Registro Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Art. 12 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'iscrizione al registro comunale non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.
2. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le varie associazioni di volontariato al fine di:
 - a. promuovere le organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - b. fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
 - c. individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale; del confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato.

Art. 13 – Certificazione delle esperienze e altre utilità

1. Qualora il Volontario ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altri enti sovra comunali deputati a questo fine, può rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività (che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento).

Art. 14 – Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio; comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. È data possibilità a fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività (ad esempio trasporti o pasti) di corrispondere un rimborso soltanto per spese effettivamente sostenute e documentate.
3. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale:
 - a. è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
 - b. è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione all'amministrazione comunale.
4. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
5. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.